

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

NAPOLI

RICORSO

E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

per la sig.ra Urti Annalisa, nata a Battipaglia (SA) l' 1 marzo 1991, residente in Roccadaspide (SA) alla via Massano, 4 codice fiscale RTUNLS91C41A717O, titolare dell'omonima azienda agricola, corrente in Roccadaspide (SA) alla via Massano, 4, partita IVA 05673290655, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente – in forza di procura speciale rilasciata su separato foglio da ritenersi in calce al presente atto – dagli Avv.ti Michele Gallo (C.F.: GLLMHL68M04H703V), Maria Conforti (C.F.:CNFMRA70B68AI28K) e Francesca Gallo (C.F.: GLLFNC79H67H703Y), tutti del Foro di Salerno, unitamente ai quali elegge domicilio digitale all'indirizzo PEC avvmichegallo@pec.ordineforense.salerno.it e domicilio fisico in Altavilla Silentina (SA) alla via Saverio Pipino, n. 36. Ai sensi dell'art. 136 D. lgs. 02.07.2010, n. 104, il suddetto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 0828 986540 e a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo avvmichegallo@pec.ordineforense.salerno.it

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via Santa Lucia, 81, codice fiscale 80011990639

E

AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla via Palestro, 81, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ed ivi elettivamente domiciliata in Napoli alla via Armando Diaz, 11

NEI CONFRONTI DI

DE DONATO FEDERICA, nata a Benevento il 10 marzo 1992, titolare dell'omonima azienda agricola, corrente in San Marco dei Cavoti (BN) alla contrada Fonte Zuppino, 20, codice fiscale DDNFRC92C50A783H;

IAMPIETRO CRISTIAN, nato a Benevento (BN) il 20 marzo 1991, titolare dell'omonima azienda agricola, corrente in Baselice (BN) alla contrada Serra Mangialatte snc, codice fiscale MPTCST91C20A783M;

SENESE MICHELE, nato a Oliveto Citra (SA) il 19 dicembre 1996, titolare dell'”Azienda Agricola Vivaistica Moscato di Michele Senese”, corrente in Oliveto Citra (SA), alla località Sorbo 10, codice fiscale SNSMHL96T19G039P

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- del D.R.D. n. 157 del 3 agosto 2020, non notificato, pubblicato sul BURC n. 161 del 10 Agosto 2020 (doc. A), ad oggetto “*Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014- 2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017*”, nell'ambito della quale la domanda n. 84250131608, presentata dalla ricorrente in data 26 giugno 2018, protocollo AGEA.ASR.2018.973993, è stata ricompresa nell'Allegato E tra quelle non ammissibili a valutazione (doc. A);

- del provvedimento di cui alla nota prot. n. 2020.0395600 del 31.08.2020 (doc. B), notificato a mezzo PEC in pari data (doc. C), con il quale il Dirigente U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale di Salerno, ha disposto il diniego della domanda di finanziamento n. 84250131608, presentata dalla ricorrente in data 26 giugno 2018, protocollo AGEA.ASR.2018.973993;

- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 2019 0638670 del 23 ottobre 2019 ad oggetto “PSR Campania 2014-2020 – Progetto Integrato Giovani 6.1.1. e 4.1.2. domanda n. 84250131608 prot. AgEA n. AGEA.ASR.2018.973993 del 26/06/2018” (doc. D) con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di finanziamento;

- ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 127 del 20 aprile 2020 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - Bando approvato con DRD 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii - pubblicato nel BURC n. 75 del 16/10/2017. Approvazione dell'elenco delle Domande immediatamente finanziabili”, nell'ambito della quale la domanda della ricorrente non risulta contemplata (doc. E);

- ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 35 del 3.2.2020, pubblicato sul BURC n. 9 del 10.2.2020, ad oggetto “PSR Campania 2014/2020. Progetto Integrato Giovani - Tipologia di Intervento 4.1.2 e 6.1.1. Bando approvato con DRD n. 239 del 13.10.2017. Rettifica Graduatoria provinciale provvisoria approvata con DRD n. 498 del 28/11/2019 BURC n. 72 del 02/12/2019”, nell'ambito della quale la domanda della ricorrente è classificata tra quelle non ammissibili a valutazione, in posizione n. 801 (doc. F);

- ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 498 del 28 novembre 2019, ad oggetto “PSR Campania 2014/2020 Misure non connesse alle superfici e/o animali - Progetto Integrato Giovani: tipologia di intervento 4.1.2 - Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati - e tipologia di intervento 6.1.1 - Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo d'azienda - Bando approvato con DRD 239 del 13/10/2017 (Bando 9942) – Approvazione della graduatoria provinciale provvisoria STP Salerno UOD 500714”, nell'ambito della quale la domanda della ricorrente è collocata in posizione n. 801 nell'elenco di quelle non ammissibili a valutazione (doc. G);

- ove e per quanto occorra, della “Check List Istruttoria Domanda Di Sostegno” a firma del funzionario responsabile istruttore, prot. AGEA.ASR.2019.1321498 del 25/10/2019 (doc. H), trasmessa a mezzo PEC del 22.10.2020 (doc. I), a seguito di istanza di accesso agli atti del 25.9.2020 (doc. L);

- ove e per quanto occorra, del verbale redatto dalla Commissione di Riesame Misure Strutturali Private del Soggetto Attuatore UOD 500714 SPT di Salerno – PSR Campania 2014-2020 PIG Tipologia 6.11-4.1.2, nella seduta del 13.5.2020 (doc. M), comunicato a mezzo PEC del 22.10.2020 (Doc. I), a seguito di istanza di accesso agli atti in data 25.9.2020 (doc. L);

- ove e per quanto occorra del “Verbale di accertamento AGEA del 16.3.2016” estratto dalla Regione Campania sul SIAN (doc. N), comunicato a mezzo PEC del 22.10.2020 (Doc. I), a seguito di istanza di accesso agli atti del 25.9.2020 (doc. L);

- di ogni eventuale altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non conosciuto

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammesse a valutazione e al finanziamento

FATTO

- Con decreto dirigenziale n. 239 del 13 ottobre 2017 (doc. n. 1), la Regione Campania, nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale - PSR 2014/2020, ha approvato il bando di attuazione del progetto integrato giovani, tipologia di intervento 4.1.2 “*Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati*” e tipologia di intervento 6.1.1 “*Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo d'azienda*”.

- Detto avviso pubblico - integrato e rettificato a mezzo dei Decreti Regionali Dirigenziali nn. 243 del 19/10/2017 (doc. n. 2), 244 del 20/10/2017 (doc. n. 3), 273 del 21/11/2017 (doc. n. 4), 282 del 29/11/2017 (doc. n. 5) – richiama le “*Disposizioni Generali di attuazione - Misure non connesse alla superficie e/o agli animali - Versione 2.0*” approvate con DRD n. 6 del 09/06/2017 (doc. n. 6), successivamente sostituite dalla versione 3.0 approvate in forza del DRD n. 97 del 13.04.2018 (doc. n. 7).
- Per quanto di rilievo, l’art. 6 del bando di attuazione, individua quali beneficiari i giovani di età non superiore a quaranta anni “*che per la prima volta si sono insediati in un’azienda agricola in qualità di capo azienda, assumendone la relativa responsabilità civile e fiscale...il processo di insediamento si intende iniziato con l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) e deve avvenire entro i diciotto (18) mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. Tale processo comporta in ogni caso anche l’apertura della P.IVA e l’iscrizione all’INPS*”.
- L’art. 7., punto 2, ultimo periodo del medesimo bando, ai fini della dimostrazione del requisito del “primo insediamento” ribadisce che “*La data di insediamento coincide con quella di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA)*”.
- La sig.ra Urti Annalisa, in vista della partecipazione al descritto avviso pubblico, in data 15 gennaio 2018, ha chiesto l’immatricolazione presso l’INPS con la qualifica di coltivatore diretto (doc. n. 8), ha domandato l’attribuzione della partita IVA (doc. nn. 9 e 10) e avanzato – per la prima volta – domanda d’iscrizione nella sezione piccoli imprenditori della CCIAA di Salerno, accolta dall’Ente Camerale in data 13 febbraio 2018 (doc. n. 11 e 12).

- La ricorrente ha partecipato alla descritta procedura mediante presentazione telematica della relativa domanda in data 26 giugno 2018, cui è stato attribuito il numero 84250131608 e il protocollo AGEA.ASR.2018.973993 (doc. n. 13).
- Sulla scorta della scheda tecnica di autovalutazione allegata alla domanda di finanziamento, il progetto di che trattasi ha diritto all'attribuzione di n. 81 punti (doc. n. 13.18)
- Con nota prot. n. 2019 0638670 del 23.10.2019 (doc. D), la Regione Campania ha comunicato alla sig.ra Urti Annalisa i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di finanziamento e, contestualmente, ha dato avviso della facoltà di presentare controdeduzioni e documenti, al fine di *“un'ulteriore valutazione in sede di istruttoria amministrativa”*.
- La ricorrente, entro il termine di 10 giorni dalla notifica del preavviso di diniego, a mezzo PEC del 31.10.2019 (doc. n. 14), ha inviato all'UOD 500714 – Servizio territoriale di Salerno argomentate controdeduzioni, corredate da documentazione tesa a provare l'inconsistenza degli elementi ostativi posti a base del preavviso di diniego.
- L'Ente Regionale non ha mai comunicato alla ricorrente l'esito del riesame, che doveva essere compiuto a seguito della suddetta istanza.
- In data 10 agosto 2020, la Regione Campania ha pubblicato sul BURC n. 161 la graduatoria regionale definitiva relativa al Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 (doc. A), sulla scorta della quale, la domanda dell'azienda agricola Urti Annalisa è stata ritenuta non ammissibile a valutazione.
- A mezzo PEC del 31 agosto 2020, la Regione Campania ha notificato alla ricorrente la nota prot. n. 2020.0395600, datata 31.08.2020, con cui è stato disposto il diniego della domanda di finanziamento (doc. B e C);

- A mezzo PEC del 25.9.2020, la ricorrente ha avanzato istanza di accesso agli atti onde ottenere copia del verbale di accertamento AGEA del 16.3.2016, menzionato nel provvedimento di diniego prot. n. 2020.0395600 datata 31.08.2020;
- Con PEC del 22.10.2020, la Regione Campania ha trasmesso al sottoscritto avvocato copia del “verbale AGEA del 16.3.2016”, nonché Check List Istruttoria Domanda Di Sostegno” prot. AGEA.ASR.2019.1321498 del 25/10/2019, verbale della Commissione di Riesame UOD 500714 SPT di Salerno del 13.5.2020.

*** **

Gli atti impugnati sono ingiusti ed illegittimi per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DI LEGGE: (ART. 10 BIS L. N. 241/1990; ART. 3, L. 7.8.1990 N. 241: MANCANZA O INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE) - VIOLAZIONE DI LEGGE: (ART. 1 L. 7.8.8990, N. 241 E S.M.I.; ART. 97 COST: VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) – VIOLAZIONE DEL DRD N. 6 DEL 09/06/2017, PUNTO 19.1. - ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO -

A seguito del preavviso di diniego comunicato con nota prot. 0638670 del 23.10.2019, la sig.ra Urti Annalisa, a mezzo PEC del 31 ottobre 2019 (doc. n. 13), ha inviato alla Regione Campania articolata e documentata memoria con la quale ha controdedotto puntualmente ai rilievi sollevati dall'Amministrazione.

In relazione alle ragioni ostantive addotte dall' Ente pubblico, la ricorrente ha prodotto:

- scheda personale storica e visura ordinaria da cui risulta che la ricorrente, in data **15 gennaio 2018**, per la prima volta, ha richiesto l'iscrizione come coltivatore diretto alla CCIAA di Salerno, la quale ha accolto la domanda il **13.2.2018**;

- attestazione storica INPS, da cui risulta che la ricorrente ha chiesto l'iscrizione a fini previdenziali nella sezione lavoratori autonomi in data 15 gennaio 2018;
- certificazione storica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate da cui emerge che la ricorrente è titolare di un unico numero di partita IVA, attribuito in concomitanza con la richiesta d'iscrizione alla CCIAA di Salerno.

Detti documenti, provano in modo indiscutibile che la ricorrente si è insediata per la prima volta in qualità di capo azienda, entro i diciotto mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno, sicché quest'ultima doveva essere ammessa a valutazione e finanziata.

Senonché, la Regione Campania, in evidente spregio delle norme che regolano il procedimento amministrativo, nonchè del bando di attuazione, non ha tenuto in alcuna considerazione, né le controdeduzioni, né l'allegata documentazione integrativa offerta a chiarimento.

Difatti, in modo illogico e contraddittorio, l'Amministrazione ha emesso dapprima la graduatoria regionale finale in data 10 agosto 2020 e solo venti giorni dopo - in data 31 agosto 2020 - il provvedimento di inammissibilità della domanda !

Tale irrazionale e non consentita inversione procedimentale, dimostra in modo irrefutabile, oltre al denunciato vizio di eccesso di potere, l'assoluta mancanza di motivazione del provvedimento di esclusione adottato in sede di redazione della graduatoria regionale finale.

È il caso di rimarcare, peraltro, che il lamentato vizio procedimentale, non potrebbe essere sanato dall'adozione postuma e tardiva del provvedimento di inammissibilità datato 31 agosto 2020 e notificato a mezzo PEC in pari data.

Le ragioni poste a base del diniego, invero, risultano essere assolutamente tautologiche e pedissequamente reiterative dei motivi ostativi esposti nel preavviso di rigetto notificato il 23.10.2019.

La Regione Campania, difatti, ha completamente ignorato le argomentazioni difensive addotte dalla ricorrente in sede stragiudiziale; né ha espresso in modo puntuale le ragioni del mancato accoglimento essendosi limitata a fornire una motivazione meramente apparente, riportando una sintesi del parere negativo reso dalla Commissione di valutazione all'uopo costituita, la quale, a sua volta riproduce, specularmente e acriticamente, il testo del preavviso di diniego del 23.10.2019!

Particolarmente, l'Ente non ha dato conto delle ragioni per cui la produzione delle certificazioni dell'INPS, della CCIAA di Salerno e dell'Agenzia delle Entrate trasmesse a mezzo PEC del 31.10.2019 (doc. n. 13) - da cui risulta che la ricorrente si è insediata in qualità di IAP nell'anno 2018 - non sono idonee a mutare il giudizio secondo cui essa Urti Annalisa avrebbe dovuto essere esclusa, in quanto "agricoltore in attività" nell'anno 2015.

In ragione di tanto, la ricorrente è obiettivamente impossibilitata a comprendere - concretamente - i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, hanno condotto alla determinazione di esclusione; con conseguente *vulnus* alle garanzie partecipative che presiedono allo svolgimento del procedimento amministrativo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18.05.2020, n. 1832)

L'azione dell'Amministrazione, pertanto, si è posta in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui *"La funzione che svolge la motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al destinatario del provvedimento stesso di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'Amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese, e ciò per consentire la verifica della correttezza del potere in concreto*

esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18.05.2020, n. 1832 e dello stesso tenore T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 13.07.2020, n. 3043; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 15.07.2020, n. 3146; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 24.09.2020, n. 4010; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 21.09.2020, n. 3922).

I provvedimenti adottati dalla Regione Campania, altresì, confliggono con il consolidato principio secondo cui, *"L'obbligo dell'amministrazione pubblica di esaminare le memorie e i documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell'iter procedimentale, ex artt. 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990, presuppone la necessaria esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati"* (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 04/11/2019, n. 1898; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/02/2020, n. 494; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 15.07.2020, n. 3146; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 24.09.2020, n. 4010; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 21.09.2020, n. 3922).

Agendo in tal guisa, inoltre, l'Amministrazione ha vanificato lo scopo della comunicazione prevista dall'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, che è quello *"di sollecitare il leale contraddittorio fra l'amministrazione pubblica ed il privato istante nella fase predecisionale del procedimento amministrativo, rappresentando un arricchimento delle garanzie partecipative degli interessati in chiave collaborativa e, per quanto possibile, deflattiva del contenzioso giurisdizionale e giustiziale"* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 15/10/2019, n. 4910; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 21.09.2020, n. 3922).

Patente, dunque, la sussistenza dei profili di illegittimità denunciati.

II. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 7, PUNTI 2, 3 E 4 DEL DRD n. 239 del 13 ottobre 2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE E RELATIVI ALLEGATI DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1; VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 2699 E 2700 C.C.; ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL

PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO).

Le doglianze afferenti i vizi procedurali denunciati con il primo mezzo sono assorbenti.

Nondimeno, per scrupolo difensivo, si osserva che il provvedimento di diniego del 31 agosto 2020 è palesemente illegittimo nella parte in cui individua le ragioni dell'inammissibilità a valutazione della domanda della ricorrente, nella circostanza per cui la medesima "risulta già agricoltore in attività nell'anno 2015"; circostanza che la Regione - sia nella comunicazione dei motivi ostativi del 23.10.2019, che nello specular e pedissequo provvedimento di diniego comunicato il 31.8.2020 - dichiara di aver desunto da un non meglio definito "verbale di accertamento AGEA del 16/03/2016, rilevabile dal SIAN".

Orbene, il motivo della dichiarata inammissibilità della domanda presentata dalla sig.ra Urti Annalisa - individuato nel possesso dello status di "agricoltore in attività" in epoca antecedente alla presentazione della domanda - costituisce un clamoroso, quanto macroscopico errore in cui l'Amministrazione è incorsa.

Difatti, il bando di attuazione della misura di che trattasi, in ordine ai requisiti soggettivi, esige - esclusivamente - che il richiedente si sia insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di unico capo azienda, non oltre 18 mesi dalla presentazione della domanda.

Segnatamente, l'art. 6 del bando di attuazione, rubricato "Beneficiari", dispone che la misura di che trattasi, è destinata ai giovani di età non superiore a quaranta anni, "che per la prima volta si sono insediati in un'azienda agricola in qualità di capo azienda, assumendone la relativa responsabilità civile e fiscale e che presentano un piano di sviluppo aziendale.

Per “insediamento” s’intende l’acquisizione di un’azienda agricola da parte del giovane agricoltore che, in qualità di unico capo azienda, ne assume per la prima volta la responsabilità civile e fiscale della gestione aziendale.

Pertanto, il processo di insediamento si intende iniziato con l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) e deve avvenire entro i diciotto (18) mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno”.

Tale processo comporta in ogni caso anche l’apertura della P.IVA e l’iscrizione all’INPS.

L’art. 7 del medesimo bando, che disciplina le condizioni di ammissibilità, dispone, tra l’altro che: “...Il contributo (premio e sostegno) potrà essere concesso ai soggetti che al momento della presentazione della domanda risultano essere "agricoltore in attività" ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (di cui al D.M. MIPAAF prot. 6513 del 18 novembre 2014) e soddisfano le seguenti condizioni:

1. possiedono età anagrafica non superiore a quaranta (40) anni (quarantuno anni non compiuti);
2. si sono insediati per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di unico capo azienda nei diciotto (18) mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. La data di insediamento coincide con quella di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA);
3. possiedono una posizione previdenziale ed assistenziale presso l’INPS in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale(I.A.P.) o unico titolare coltivatore diretto unità attiva di azienda agricola risultano iscritti. Se in considerazione dei tempi previsti dalla normativa vigente per il rilascio della certificazione, la qualifica di I.A.P. ancora non risulti posseduta, dovrà essere allegato alla domanda di sostegno copia dell’attestato di qualifica provvisorio;

4. possiedono partita IVA attiva in campo agricolo;

Applicando le perspicue disposizioni del bando di attuazione al caso che occupa, è di chiara evidenza la piena ammissibilità della domanda presentata in data 26 giugno 2018 dalla ricorrente (doc. n. 13).

Quest'ultima, invero, risulta "insediata" in qualità di capo azienda per la prima volta il 13 febbraio 2018 (cfr. doc. n. 11 e 12), data di accoglimento della domanda di iscrizione alla CCIAA di Salerno nella sezione coltivatori diretti, presentata in data 15 gennaio 2018, contemporaneamente al deposito delle istanze di immatricolazione presso l'INPS con la qualifica di coltivatore diretto (doc. n. 8) e di attribuzione della partita IVA all'Agenzia delle Entrate (doc. nn. 9 e 10).

Per quanto emerge dalla scheda personale storica e dalla visura storica rilasciata dalla CCIAA di Salerno (doc. nn. 11 e 12), la sig.ra Urti Annalisa, prima del 15 gennaio 2018, non è mai stata iscritta alla CCIAA, meno che mai con la qualifica di Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo a Titolo Principale; né è mai stata titolare di partita IVA e di posizione previdenziale INPS a titolo di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.

Risultano pienamente osservate, pertanto, le disposizioni di cui agli artt 6 e 7 del bando di attuazione, giacchè la ricorrente, risulta insediata per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di unico capo azienda, nei diciotto mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

L'assunto sopra propugnato, non è inficiato dal più volte menzionato "Verbale di accertamento AGEA del 16.3.2016", che la ricorrente ha acquisito in data 22.10.2020 a seguito di formulazione di apposita istanza di accesso agli atti. In effetti, il documento, estratto dall'archivio storico del SIAN (cfr. doc. N), è stato elaborato a seguito di un controllo automatico effettuato da AGEA, incrociando dati acquisiti da altre banche dati, ed è

apparentemente *privo di sottoscrizione; donde allo stesso non potrebbe essere attribuita la valenza probatoria di “un verbale di accertamento” e, meno che mai, l’efficacia fidefacente che gli artt. 2699 e 2700 del c.c. attribuiscono all’atto proveniente da pubblico ufficiale.*

Pur tuttavia, il verbale di accertamento in parola, lungi dall’avvalorare la tesi dell’Amministrazione, conferma la tesi qui sostenuta, secondo cui, alla data del 16 marzo 2016, la sig.ra Urti Annalisa non era insediata, poiché non era titolare di partita IVA e non risultava avere una posizione previdenziale presso l’INPS, quale imprenditore agricolo.

Tanto è dato desumere dalla risposta “NO”, inserita nella terzultima colonna denominata *“Esito del controllo – Indicatori di riferimento - Stato (positivo/negativo)”*, in corrispondenza del rigo 2. della sezione I-a) definito *“iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri”*, nonché delle righe 3. e 3.2. della medesima sezione I-a) rubricato *“possessione della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01) – Assente”*.

Le richiamate risultanze, pertanto, confermano che la ricorrente, pur rivestendo la qualità di “agricoltore in attività”, alla data del 16.3.2016, non risultava essere ancora insediata come imprenditore agricolo a titolo principale.

Indiscutibile, pertanto, l’illegittimità del provvedimento di inammissibilità della domanda adottato dall’Amministrazione.

III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 7, PUNTI 2, 3 E 4 DEL DRD n. 239 del 13 OTTOBRE 2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE E RELATIVI ALLEGATI DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI, TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1; VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 9 DEL REG. (UE) N. 1307/2013; ARTT. 10 E SS. DEL REG. (UE) N. 639/2014; ART. 3 DEL DM MIPAF 18 NOVEMBRE 2014 N. 6513; ART. 1 DEL DM MIPAF 26 FEBBRAIO 2015 N. 1420; ART. 1, COMMA 1 DEL DM MIPAF 20 MARZO 2015 N. 1922 - CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2016.121 DELL’1.3.2016 -

ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO).

La Regione Campania confondendo la nozione di “agricoltore in attività” con quella di “agricoltore professionale insediato”, ha violato il bando di attuazione anche sotto altro profilo. La *lex specialis*, invero, non solo non preclude la partecipazione all’ “agricoltore in attività”, ma addirittura, esige il possesso di detto *status*, posto che, l’art. 7, comma 3, dispone che “Il contributo (premio e sostegno) potrà essere concesso ai soggetti che al momento della presentazione della domanda risultano essere “agricoltore in attività” ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (di cui al D.M. MIPAAF prot. 6513 del 18 novembre 2014)”; ovviamente, oltre al possesso di detta qualità, il richiedente deve soddisfare l’ulteriore condizione, di cui al successivo punto 2 del bando, in ragione della quale, dovrà essere insediato - mediante iscrizione presso la CCIAA – non oltre 18 mesi dalla presentazione della domanda di partecipazione.

Ciò significa, all’evidenza, che “agricoltore in attività” non è sinonimo di “agricoltore insediato”, nel senso voluto dal bando di attuazione.

In proposito, giova chiarire che la definizione di “*agricoltore in attività*”, è dettata dal diritto eurounitario e, segnatamente, dall’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, recepito dal DM 18 novembre 2014 n. 6513 e succ. mod. e integr. (cfr. anche Circolare AGEA prot. n. ACIU 2016.121 dell’1.3.2016), in materia di erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo; l’assunzione di detto *status*, invero, costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l’ottenimento di qualsivoglia contributo unionale derivante dall’attuazione della Politica Agricola Comunitaria (PAC). Specificamente, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, sono considerati “*agricoltori in attività*”, le persone fisiche o giuridiche che:

A. al momento della presentazione della domanda di aiuto, dimostrano, **alternativamente**, uno dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;

- possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda;

B. indipendentemente dall'iscrizione previdenziale e dalla titolarità della partita IVA

hanno percepito nell'anno precedente pagamenti diretti per l'ammontare massimo di:

- euro cinquemila per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

- euro milleduecentocinquanta negli altri casi.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato DM 18 novembre 2014 n. 6513, sono considerati "agricoltori in attività":

C. gli enti che effettuano attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno la gestione degli usi civici.

D. le persone fisiche o giuridiche che forniscono prove verificabili attestanti una delle seguenti situazioni:

- l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;

- le sue attività agricole non sono insignificanti;

- la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

La richiamata normativa unionale, pertanto, conferma che **la qualità di "agricoltore in attività" non coincide, ed è ben più ampia di quella di "imprenditore agricolo insediato"**.

L'essere "agricoltore in attività" invero, è *conditio sine qua non* di tutti i beneficiari di erogazioni pubbliche in agricoltura previste dalla legislazione eurounitaria (es. gestione del rischio in agricoltura; qualità; agricoltura biologica; zone svantaggiate, benessere animale ecc.), a prescindere dallo svolgimento professionale dell'attività agricola e, dunque, dal possesso della partita IVA e dall'iscrizione alla CCIAA.

Inconfutabile, pertanto, la sussistenza anche dei profili di illegittimità denunciati con il presente mezzo.

IV. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 7, PUNTI 2, 3 E 4 DEL D.R.D. n. 239 del 13 ottobre 2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE E RELATIVI ALLEGATI DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI, TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1 - VIOLAZIONE DI LEGGE: art.3, comma 1,2 e 3 D.M. MIPAF 12.01.2015; art. 1 DPR 1.12.1999, n. 503; art. 1 DPR 01.12.1999 n. 503; art. 28 D.M. MIPAF 18.11.2014; art. 18 D.M. MIPAF n. 1420 del 26.02.2015; art. 14, comma 3 DLT 30/04/1998 n. 173 - **ECESSO DI POTERE:** (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO). L'assunto secondo cui lo *status* di agricoltore in attività, è altro e diverso dal quello di agricoltore insediato richiesto dal bando di attuazione (coltivatore diretto ovvero Imprenditore Agricolo a Titolo Principale), trova conferma anche nella disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale.

Per vero, l'art. 14, comma 3 del DLT 173/1998, ha istituito - nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194 - l'anagrafe delle aziende agricole "intese quali unità tecnico-economiche", allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti che intendono beneficiare dei fondi strutturali comunitari nel settore agricolo e della pesca.

L'art. 1 del DPR 01/12/1999 n. 503, ha chiarito che detta anagrafe "*raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola,*

agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, di seguito denominati «aziende».

I soggetti tenuti all'iscrizione nell'anagrafe delle aziende agricole, per poter beneficiare dei fondi strutturali dell'UE, ai sensi dell'art.3, comma 1 del D.M. MIPAF 12.01.2015, sono tenuti a costituire, altresì, il fascicolo aziendale, attualmente in formato esclusivamente elettronico, contenente le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola, tra cui: a) *Composizione strutturale*; b) *Piano di coltivazione*; c) *Composizione zootecnica*; d) *Composizione dei beni immateriali*; e) *Adesioni ad organismi associativi*; f) *Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni*".

Tuttavia, i soggetti tenuti all'iscrizione nell'anagrafe delle aziende agricole e, conseguentemente tenuti alla redazione del fascicolo aziendale, non debbono necessariamente possedere la qualità di agricoltore, meno che mai quella di agricoltore a titolo professionale (C.D. o I.A.P.).

Difatti, il comma 3, dell'art. 3 del citato D.M. MIPAF 12.01.2015, prevede che, "Per i soggetti diversi dagli agricoltori, viene costituito un fascicolo semplificato il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni anagrafiche e, ove pertinenti ai procedimenti attivati, le informazioni riferite alle lettere di cui al comma 2, a seconda del soggetto richiedente e dei procedimenti attivati".

In caso di redazione del fascicolo aziendale semplificato il soggetto "non agricoltore" indica, ovviamente, il solo codice fiscale e non anche gli estremi della partita IVA e dell'iscrizione alla CCIAA.

Nel caso che occupa, la sig.ra Urti Annalisa ha aperto un fascicolo aziendale nell'anno 2014 (doc. n. 14), a seguito dell'accettazione della donazione da parte del proprio genitore, di un fondo della estensione di circa 15.000 mq, su cui insiste un vigneto di circa 2700 mq, destinato ad una piccola produzione di vino per autoconsumo. Detto fascicolo

aziendale, tuttavia, alla stessa stregua di quello relativo all'anno 2015 (doc. n. 14), è stato redatto in qualità di “soggetto non agricoltore” nella forma semplificata, con l’indicazione del solo codice fiscale; senza dichiarazione della partita IVA e degli estremi dell’iscrizione in CCIAA, che la ricorrente in quel frangente non possedeva. Solo a decorrere dall’anno 2018, successivamente all’apertura della partita IVA e all’iscrizione camerale, la ricorrente ha redatto il fascicolo aziendale nella forma ordinaria, cui sono tenuti gli agricoltori professionali (cfr. doc n. 15).

È confermata, pertanto, l’irrelevanza, ai fini dell’ammissibilità a valutazione della domanda dedotta nel presente ricorso, della circostanza per cui la sig.ra Urti Annalisa nell’anno 2015 fosse iscritta nell’anagrafe delle aziende agricole e, pertanto, avesse aperto un fascicolo aziendale.

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* è insito nella fondatezza dei motivi di gravame illustrati.

Sussiste, altresì, il presupposto del danno grave ed irreparabile.

Occorre considerare, infatti, da una parte, che la ricorrente per poter partecipare al bando ha dovuto insediarsi, provvedendo all’apertura della partita IVA e all’iscrizione presso la CCIAA; dall’altro, che la disciplina di settore prevede l’ammissibilità a finanziamento di tutti gli investimenti effettuati successivamente alla pubblicazione del bando e non consente la partecipazione a bandi successivi, ai giovani imprenditori agricoli che risultano già insediati.

La sig.ra Urti Annalisa, pertanto, in caso di nuovo bando non potrebbe partecipare, perché agricoltore già insediato. Inoltre, i costi degli investimenti, già sostenuti (spese tecniche, spese generali ecc...), non risulterebbero ammissibili a finanziamento in quanto sostenute prima della pubblicazione del nuovo avviso.

La preclusione sarebbe, cioè, definitiva ed irrimediabile.

In tali condizioni si rende quanto mai necessaria l'adozione di un'idonea misura cautelare che, nel contemperamento degli opposti interessi, preveda, quanto meno, l'accantonamento di una somma pari al finanziamento richiesto.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere il ricorso in uno alla istanza di sospensione cautelare. Con vittoria si spese e compenso professionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis d.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dichiara che si tratta di rito per il quale il contributo dovuto è di € 650,00.

RICHIESTE ISTRUTTORIE

Si chiede farsi ordine all'Amministrazione resistente di produrre in Giudizio gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento per cui è ricorso.

Altavilla Silentina 27 ottobre 2020

Avv. Francesca Gallo

Avv. Maria Conforti

Avv. Michele Gallo